



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. MICHELE SESSA	Presidente relatore
dott. FILIPPO FAVALE	Giudice
dott. BIANCA MRIA TODARO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta l'istanza proposta da SIDIN spa
per la declaratoria di fallimento della società BYSEVEN srl in liquidazione,
(già con sede in Brescia alla Via Baracca n. 20) con sede in Isola di Capo
Rizzuto (KR) Via Madonna degli Angeli n.16;

Udita

la relazione del giudice designato, esaminata la documentazione allegata
al ricorso,

Osserva

Costituisce questione pregiudiziale stabilire la competenza territoriale di
questo Tribunale per l'esame della domanda di fallimento;
subordinatamente, verificare la ricorrenza degli altri requisiti stabiliti
dall'art. 1 comma 2, paragrafi a) e b) legge fall.

Risulta dalla visura storica camerale, acquisita a seguito delle indagini
delegate alla Guardia di Finanza di Crotone, che:

- la società ha trasferito la propria sede legale in Isola di Capo Rizzuto
(KR) Via Madonna degli Angeli n.16 con trasferimento iscritto nel
Registro Imprese l'11.10.2005;

- il ricorso, di cui al presente procedimento, è stata depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 10.10.2006;

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 (come novellato dal D. Lgv. 5/2006, in vigore dal 16.7.2006) – in analogia a quanto già previsto dall'art. 161 lf, nel testo modificato dal d.l. 35/2005 – stabilisce che la competenza per territorio per la dichiarazione di fallimento rimane radicata in capo al tribunale della sede di provenienza, allorquando il trasferimento della sede sia intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Ritiene il tribunale che la locuzione "esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento" debba ancora individuarsi cronologicamente nel momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso (cfr. ex multis, Cass. 18.5.2006 n.11732) e non nella data di successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza camerale al soggetto di cui è richiesto il fallimento.

In punto di diritto, è stata affermata - nel vigore della precedente disciplina - la presunzione (juris tantum, salvo prova contraria) di coincidenza della sede principale dell'impresa con la sua sede legale.

Tale presunzione, si afferma unanimemente, può essere vinta solo dalla prova rigorosa del carattere meramente fittizio o formale di quest'ultima, ovvero dalla diversa ubicazione di tutte le attività di direzione e gestione dell'impresa societaria. Può individuarsi, quindi, con una certa tranquillità la sede principale ed effettiva – ai fini della competenza territoriale del Tribunale – in quella che coincide con il centro propulsivo aziendale e degli affari, ovvero con il luogo in cui si svolge l'attività direzionale.

Non è sufficiente ad integrare tale elemento la prova circa l'ubicazione della sede del complesso produttivo, dello stabilimento, dei beni dell'impresa ovvero ancora del luogo di gravitazione degli affari (cfr. ex multis Cass. 21.3.2003/4206; Cass. Sez. I, 14.9.2004 n. 18535 ord.) anche allo scopo d'impedire eventuali comportamenti, più o meno, artatamente posti in essere per determinare il foro fallimentare "*a scelta della parte*".

Orbene, dalle indagini di P. G. espletate è risultato che:

- la società BYSEVEN srl in liquidazione con sede in Isola di Capo Rizzuto (KR) Via Madonna degli Angeli n.16 è inesistente non avendo ivi alcuna sede amministrativa o legale;

- alcuna unità lavorativa o produttiva, né di effettiva amministrazione è stata collocata in Isola di Capo Rizzuto;
- l'ubicazione della sede è presso un'appartamento di villeggiatura di proprietà della famiglia Morrone, concesso in comodato alla società.

Allo stato degli atti, in definitiva, mancano gli elementi tipici per ritenere che, a fronte del formale trasferimento della sede legale, sia seguito un effettivo e concreto mutamento territoriale anche del centro amministrativo e direzionale della società e, quindi, per radicare ancora la competenza per territorio di questo Tribunale.

Ed anzi, emerge dalla lettura degli atti l'impossibilità di radicare la competenza per territorio di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lf, essendo il trasferimento della sede legale avvenuto – solo formalmente, si ripete, - nell'anno anteriore al deposito del ricorso di fallimento.

Il difetto del presupposto pregiudiziale, costituito dalla competenza territoriale di questo Tribunale, impedisce l'esame nel merito della domanda ex artt. 6 e 9 lf.

Alla declaratoria d'incompetenza territoriale, rilevabile d'ufficio, stante la speciale natura della fase prefallimentare ed i poteri riconosciuti al Tribunale, consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia competente per territorio, ex art. 9/bis lf.

Letti gli artt. 6, 9 e 9/bis l. f., artt. 38 e 50 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Crotone.

Ordina la trasmissione del fascicolo d'ufficio e di copia della presente sentenza al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Crotone, il 13.3.2007.

Il Presidente estensore
Dott. Michele Sessa